

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2003, N. 165

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 2002, N. 9 RECANTE:
“ATTIVITA’ REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI,
DELLA CULTURA DI PACE, DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
E DELLA SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE”**



Art. 1

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 9/2002)

1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale), è sostituita dalla seguente:

"d) la promozione di progetti ed interventi delle organizzazioni non governative;"

Art. 2

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 9/2002)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 9/2002 le parole: "nel rispetto degli indirizzi nazionali di politica estera" sono sostituite dalle parole: "d'intesa con le Autorità competenti".

Art. 3

(Integrazione dell'articolo 10 della l.r. 9/2002)

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 9/2002 dopo le parole: "Presidenza del Consiglio dei Ministri", sono aggiunte le parole: "e al Ministero degli affari esteri".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 9/2002 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Gli interventi previsti dal piano annuale possono avere attuazione solo decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4. Per gli interventi di cui all'articolo 7 il termine è ridotto a dieci giorni qualora lo stato di emergenza sia dichiarato dal Governo italiano o da Organismi internazionali di cui l'Italia fa parte."

Art. 4

(Integrazione dell'articolo 14 della l.r. 9/2002)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 9/2002 è inserito il seguente:

"3 bis. Nell'ambito delle iniziative per la giornata della pace e il giorno della memoria di cui ai commi 2 e 3, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può:

- a) promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi dei diritti umani e della pace rivolte in particolare ai giovani anche attraverso le scuole;
- b) patrocinare e sostenere iniziative e progetti di organizzazioni non governative che abbiano particolare valore per la promozione dei diritti umani, la costruzione della cultura della pace, la solidarietà internazionale."

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DI TURNO
(Sandro Donati)

